



presso
Ministero della Giustizia

Serv. FS Area 4/1
Rif. del
Allegati: come da testo

Ai Signori Presidenti dei Consigli
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali
Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza
Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: DM 12 aprile 2019 Ministero dell'Interno "*Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*".

Nella G.U. del 23 aprile u.s. è stato pubblicato il decreto in oggetto, che pone fine al periodo transitorio, durato circa quattro anni, di applicazione volontaria del Codice di Prevenzione Incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

Si tratta di una modifica normativa che sancisce, in parte, l'eliminazione del cosiddetto "doppio binario": per ben 41 attività soggette contenute nell'Allegato 1 del DPR 151/2011, la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) diventerà l'unico riferimento progettuale.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della nuova norma le RTV uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali, per le quali l'uso del Codice rimane dunque un'opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

L'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice riguarderà comunque sia le attività di nuova realizzazione, sia le modifiche (anche parziali) alle attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con i lavori da realizzare.

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585



2° foglio – segue pagina

In sintesi, il nuovo Codice di Prevenzione Incendi deve essere considerato come quadro normativo di riferimento e non più alternativo alle norme di prevenzione incendi prescrittive, mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali, un cambio di passo innanzitutto culturale.

Tutto questo richiederà una maggiore preparazione da parte dei professionisti, che dovranno formarsi in maniera specifica anche con l'ausilio di programmi software dedicati. Pertanto, questo Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno stipulare con la Società NAMIRIAL S.p.A. l'allegata convenzione per l'acquisto di un software di progettazione avanzata di prevenzione incendi, denominato "**CPI win -Attività - Modulo analisi degli scenari**", realizzato in collaborazione con l'Ing. Fabio Dattilo, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nel chiedere la massima collaborazione dei Signori Presidenti per assicurare l'attivazione di eventi formativi dedicati e un'ampia diffusione della convenzione suddetta, si inviano i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Maurizio Savoncelli)



AC



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 aprile 2019.

Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 recante le disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015, e successive modificazioni;

Ravvisata la necessità di continuare l'azione di semplificazione e razionalizzazione dell'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi, mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali;

Sentito il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 il comma 2 è abrogato.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. L'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Campo di applicazione e modalità applicative*). — 1. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76. Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all'art. 2-*bis*.

2. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.

3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'art. 5 comma 1-*bis* e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell'attività di applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, all'intera attività.


5. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.»

Art. 3.

Introduzione dell'art. 2-bis del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. Dopo l'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 2-*bis* (*Modalità applicative alternative*). — 1. In alternativa alle norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all'art. 5, comma 1-*bis*, per le seguenti



attività, così come individuate ai punti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:

- a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini;
- b) 67, ad esclusione degli asili nido;
- c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni;
- d) 71;
- e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti:

a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;

b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;

c) decreto del 3 novembre 2004 recante «disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;

d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;

e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;

f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;

g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;

i) decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici»;

l) decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere»;

m) decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»;

n) decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015 recante «Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50»;

o) decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili»;

p) decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2002 recante «Disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto»;

q) decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante «Norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica e successive integrazioni»;

r) decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le attività di cui all'art. 2 in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta adempimenti.»

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le modifiche introdotte con gli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano alle attività interessate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A02595



Spett. Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Piazza Colonna, 361, 00187 Roma RM
C.A. del Presidente, Geom. Maurizio Savoncelli

Oggetto: Convenzione quadro per l'acquisto di prodotti di prevenzione incendi e in particolare del modulo CPI win Attività SCENARI, realizzato in collaborazione con il Capo Nazionale dei VVF Ing. Fabio Dattilo e approvato dalla Rete delle Professioni Tecniche.

PREMESSA

Namirial S.p.A. sviluppa e commercializza software per l'edilizia, con utenti di riferimento professionisti (ingegneri, architetti, geometri, periti, geologi, agronomi etc...), imprese edili ed operatori del settore tecnico professionale. L'elevato standard di professionalità, la qualità dei prodotti e l'assistenza tecnica fanno dei prodotti Namirial il carattere distintivo, tanto da avviare anche un processo di internazionalizzazione.

Nel dettaglio oggi Namirial S.p.A. propone soluzioni nei seguenti settori, in alcuni dei quali è leader indiscusso del mercato:

- Antincendio (Gestione Attività, FSE, Progettazione Impianti, REI);
- Strutturale (Analisi e Calcolo);
- Topografia e Strade;
- Termo-Acustica (Progettazione Termotecnica e Certificazione Energetica, Acustica, Ispesl);
- Sicurezza (Cantieri, Lavoro, Ponteggi, Gestione – OHSAS/SGSL);
- Contabilità (Lavori, Industriale);
- Ambiente (Energie rinnovabili, Impatto Ambientale, Certificazione Ambientale);
- Progettazione (Reti Gas, Camini, CAD);
- Manutenzione (Piano e Strutturale);
- Utilità (Guida Norme e Modelli, Gestione Ufficio e Gestione Documentale, Gestione Privacy GDPR, Successioni e IMU, Fatturazione Elettronica B2B, Firme e Transazioni Digitali Certificate, Firme Elettroniche Remote, Gestione della PEC, Identità Digitale SPID, etc.).

NAMIRIAL SPA

*Sede legale,
direzione e amministrazione*
60019 Senigallia (AN)
Via Caduti sul Lavoro, 4

Unità locale principale ANCONA

*Sviluppo, commerciale e
assistenza*
60131 Ancona (AN)
Via Breccie Bianche, 158/A
tel. +39.071.205380
fax +39.199.401027

Unità locale MODICA

*Sviluppo e assistenza
e assistenza*
97015 Modica (RG)
Via Sacro Cuore, 114/C
tel. +39.0932.763691
fax. +39.199.401027

Unità locale REGGIO EMILIA

*Sviluppo e assistenza
Software Strutturale*
42124 Reggio Emilia (RE)
Via Meuccio Ruini, 6
tel. +39.0522.1873995
fax. +39.199.401027

Unità locale S: GIUSTINA (BL)

*Sviluppo, commerciale
assistenza Software Strato*
32035 Santa Giustina (BL)
Via Casabellata, 30
tel. +39.0437.858707
fax. +39.199.401027





La Rete delle Professioni Tecniche, in data 30 luglio 2018 ha attribuito al software di progettazione avanzata di prevenzione incendi, denominato **CPI win® Attività – Modulo analisi degli scenari**, da noi prodotto con la preziosa consulenza dell'ing. Fabio Dattilo, Capo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il riconoscimento di:

"Programma rispondente ai requisiti tecnici individuati dalla Rete delle Professioni Tecniche per la progettazione avanzata con il Codice di prevenzione incendi (DM03/08/2015)."

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

In relazione al susesto risultato (primo e unico software ad aver ricevuto tale riconoscimento nel settore della prevenzione incendi), Namirial propone delle condizioni di acquisto da estendere a tutti gli iscritti dei Collegi dei Geometri a livello nazionale per il software di cui sopra con **sconto riservato del 35%** sui seguenti pacchetti, e **sconto riservato del 25%** su tutti gli altri programmi della suite di **prevenzione incendi**.

Elenco pacchetti con convenzione al 35% di sconto:

PROGRAMMA	CODICE	DESCRIZIONE	Sconto Riservato - 35%	Canone annuale
 CPI win ATTIVITA' SCENARI (solo per chi è in possesso già di un modulo "Attività")	ANT 1.8	CPI win ATTIVITA' SCENARI Moduli: - Attività Scenari N.B. Necessario possedere almeno un modulo tra Attività Normate e Attività Industrie. Programma non vendibile in caso contrario a sé stante	€ 162,00 + iva Costo di listino € 250,00 + iva	€ 20,00 + iva (in aggiunta al canone del pacchetto posseduto) Costo di listino € 25 + iva
 CPI win ATTIVITA' PLUS + SCENARI	ANT 1.1234567 ANT 1.8 ANT 3.1 UTI 1.12	Namirial CPI win ATTIVITA' PLUS + CPI win ATTIVITA' SCENARI Moduli: - Guida Norme + Modelli - Attività Normate + Industrie - Attività Valutazione Rischio - Attività Carico Incendio - Attività CPI CAD - Attività Piano Emergenza - Attività Registro - Attività Scenari - Impianti Idranti	€ 806,00 + iva Costo di listino € 1.240,00 + iva	€ 180,00 + iva Costo di listino € 225,00 + iva
Per tutti gli altri programmi della Suite Antincendio lo sconto riservato agli iscritti ai Collegi dei Geometri e Geometri Laureati è del 25% - Sconto Canone 10%				



Proposta non cumulabile con altre offerte in corso.

Compresi 6 mesi di assistenza ed aggiornamento gratuiti a partire dalla data di acquisto. Per gli anni successivi viene garantito un prezzo del **canone di assistenza scontato del 10%** rispetto al canone di listino su tutti i moduli di prevenzione incendi (solo per i prodotti in tabella lo sconto è del 20%). Tale sconto non è applicabile sui prodotti e i canoni già in essere.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il Consiglio Nazionale (CNGeGL) si impegna a comunicare a tutti i Collegi provinciali e – per tale via - a tutti gli iscritti, nonché a pubblicare sul proprio sito, la presente convenzione.

Per usufruire della convenzione, sarà sufficiente per gli iscritti interessati contattare direttamente Namirial via telefono allo 071-205380 o via mail a comerciali@edilizianamirial.it e chiedere un'offerta facendo direttamente riferimento alla convenzione stessa.

Namirial, con la presente convenzione, si impegna quindi ad applicare a tutti gli iscritti ai Collegi provinciali dei Geometri, che ne fanno richiesta, le agevolazioni sopra indicate.

Le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi, per quanto compatibili, contenuti nel Codice di Comportamento del personale del CNGeGL, pubblicato sul sito web del medesimo CNGeGL nella sezione "Amministrazione Trasparente".

In caso di violazione degli obblighi contenuti nel predetto Codice, il CNGeGL avrà diritto di risolvere la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

23 LUG. 2019

Roma, _____

Edilizia Namirial Spa
Business Unit Manager
Giovanni La Cagnina

Giovanni La Cagnina

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI

Il Presidente

Per accettazione (Timbro e Firma)
